

FELICE MARRA

CN = MARRA FELICE
T = TITOLARE
SerialNumber =
TINIT-MRRFLC96M31G596P
C = IT

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

93124050613

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

MATESE MOTOR

TIPO ATTIVITA'

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA OBERDAN

C.A.P.

81012

COMUNE

ALVIGNANO

PROV.

CE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

MRRFLC96M31G596P

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

MARRA FELICE

DATA 02/11/2021

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT CASERTA

Atto costitutivo



In data 15/10/2021, in Alvignano (CE), presso la sede della costituenda associazione, sono presenti i signori:

- Felice MARRA, nato a Piedimonte Matese (CE), il giorno 31/08/1996, cittadinanza Italiana, residente in Via G. Oberdan 28, Alvignano (CE), codice fiscale MRRFLC96M31G596P
- Marianna Zullo, nato a Piedimonte Matese (CE), il giorno 27/05/1970, cittadinanza Italiana, residente in Via G. Oberdan 28, Alvignano (CE), codice fiscale ZLLMNN70E67G596T
- Salvatore Marra, nato a Piedimonte Matese (CE), il giorno 27/07/1969, cittadinanza italiana, residente in Via G. Oberdan 28, Alvignano (CE), codice fiscale MRRSVT69L27G596Y

che convergono e stipulano quanto segue:

1. È costituita l'associazione denominata MATESE MOTOR Ente del Terzo Settore. L'utilizzo dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. L'Associazione ha sede in ALVIGNANO in Via OBERDAN 28 e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.
3. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, lettera:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione si propone di: offrire alla collettività opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa; organizzare eventi culturali, manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, mostre, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni; organizzare, o fornire tramite altri enti, corsi di istruzione, corsi di formazione e corsi didattico-laboratoriali; organizzare gite ed escursioni turistiche per aiutare gli associati a trascorre insieme il tempo libero.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo amministrativo.

4. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di 100,00 €.
5. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
6. I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori:
 - Salvatore Marra, nato a Piedimonte Matese (CE), il giorno 27/07/1969, cittadinanza italiana, residente in Via G. Oberdan 28, Alvignano (CE), codice fiscale MRRSVT69L27G596Y
 - Marianna Zullo, nato a Piedimonte Matese (CE), il giorno 27/05/1970, cittadinanza Italiana, residente in Via G. Oberdan 28, Alvignano (CE), codice fiscale ZLLMNN70E67G596T
 - Felice MARRA, nato a Piedimonte Matese (CE), il giorno 31/08/1996, cittadinanza Italiana, residente in Via G. Oberdan 28, Alvignano (CE), codice fiscale MRRFLC96M31G596P

In qualità di presidente viene nominato/a il Signore/la Signora Felice MARRA

anno.

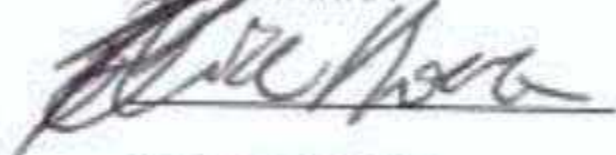
8. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

9. Lo statuto allegato è parte integrante del presente atto.

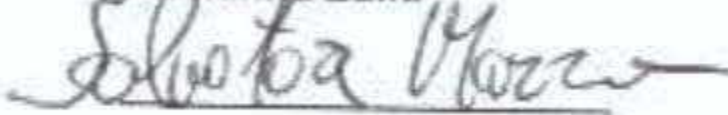
Letto firmato e sottoscritto

Firme dei costituenti

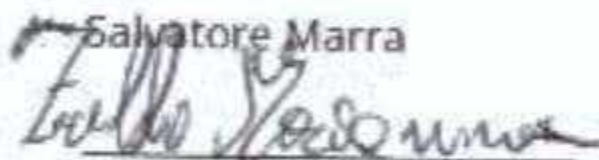
Felice MARRA



Marianna Zullo



Salvatore Marra



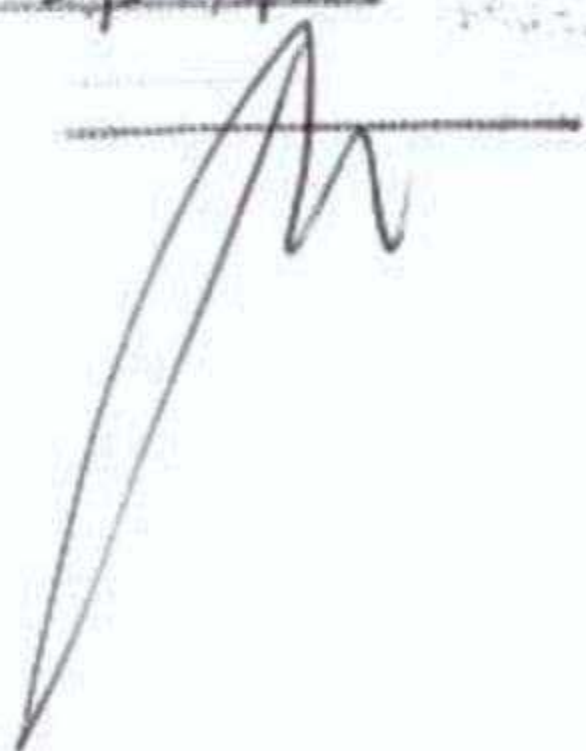
Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il I originale

dell'atto registrato al n. 3143

Versati diritti per € 200,00

Caserta, 03/11/2021



Statuto Associazione

1. Denominazione

È costituita l'associazione denominata: MATESE MOTOR "Ente del Terzo Settore" (di seguito l'Associazione). L'utilizzo dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di ALVIGNANO e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

4. Scopo e attività dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, lettera:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione si propone di offrire alla collettività opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa; organizzare eventi culturali, manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, mostre, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni; organizzare, o fornire tramite altri enti, corsi di istruzione, corsi di formazione e corsi didattico-laboratoriali; organizzare gite ed escursioni turistiche per aiutare gli associati a trascorre insieme il tempo libero.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo amministrativo.

5. Ammissione, diritti e doveri degli associati

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo che delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amministrativo.

Gli associati hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'organo amministrativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- assemblea degli associati;
- organo amministrativo (consiglio direttivo);
- presidente;
- organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- collegio dei probiviri, se nominato.

7. Elezioni alle cariche associative

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

8. Assemblea degli associati

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9. Funzionamento dell'assemblea degli associati

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10. Organo amministrativo (consiglio direttivo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- redigere e approvare il regolamento interno dell'Associazione;
- determinare la quota associativa annuale;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

13. Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico di membro dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

14. Collegio dei probiviri

L'assemblea può nominare il collegio dei probiviri composto da tre membri scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il collegio dei probiviri è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio dei probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.

L'incarico di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

15. Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16. Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

17. Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

18. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'iscrizione.

19. Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

20. Esercizio sociale e bilancio

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'organo amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

21. Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

22. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Verbale di assemblea straordinaria del 27/04/2022

In data 27/04/2022 alle ore 9:00 si è riunita presso la sede in via oberdan 28 Alvignano (CE) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)aggiornamento della denominazione con l'aggiunta dell'acronimo Odv;
- 2)adeguamento numerico al D.Lgs 117/2017;

Presiede il presidente Marra Felice il quale dopo aver salutato e ringraziato i presenti dichiara aperta la riunione.

Il Presidente propone la nomina del socio Zullo Marianna quale segretario.
L'assemblea concorda.

1)il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento alla Riforma del Terzo settore con l'aggiunta dell'acronimo OdV alla denominazione dell'associazione MATESE MOTOR.

L'Assemblea prende atto del mancato requisito numerico all'atto della costituzione e delibera all'unanimità la

Volontà di essere iscritta al Registro delle OdV ai sensi della normativa vigente e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione ;

Consapevoli del mancato requisito numerico dichiarano di essere associazione di volontariato del Terzo Settore Attività punto T art 5 e nomina i seguenti soci :

- Landolfi Luigi nato a Caiazzo il 04/11/1952 c.f. LNDLGU52S04B362V
- Landolfi Olindo nato Caserta il 13/12/2000 c.f. LNDLND00T13B963M
- Landolfi Paolo nato a Caserta il 08/05/1999 c.f. LNDPLA99E08B963G
- Cunti Giuseppe nato a Piedimonte Matese il 08/03/2001
c.f. CNTGPP01C08G596V

IL Presidente comunica agli intervenuti che le modifiche sono già state approvate in via preliminare dal Consiglio Direttivo .Al termine l'assemblea procede alla votazione palese(per alzata di mano)

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto,il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art 82,c5 del Codice del Terzo settore)ma è soggetto all'imposta di Registro.

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
Matteo Del Giudice

Matteo Del Giudice



11.29.11.2022

all'art. 76.

previa ammonizione sulle responsabilità penali di cui

è conforme all'originale a me esibito, ed è stata rilasciata

☐ parziale, ☒ totale, composta di n. 8 fogli,

3, io sottoscritto attesto che la presente copia

Al sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 18 comma 2

COMUNE DI ALGHARO - Prov. di Caserta



Null'altro essendovi su cui deliberate ,il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle
ore 10:00

Il Presidente

Edoardo Merone

Il Segretario

Edoardo Merone

Laurelli Tuzo
Laurelli Tuzo
Conti Giuseppe
Laurelli Tuzo

In data 15/10/2021, in Alvignano (CE), presso la sede della costituenda associazione, sono presenti i signori:

- Felice MARRA, nato a Piedimonte Matese (CE), il giorno 31/08/1996, cittadinanza Italiana, residente in Via G. Oberdan 28, Alvignano (CE), codice fiscale MRRFLC96M31G596P
- Marianna Zullo, nato a Piedimonte Matese (CE), il giorno 27/05/1970, cittadinanza Italiana, residente in Via G. Oberdan 28, Alvignano (CE), codice fiscale ZLLMNN70E67G596T
- Salvatore Marra, nato a Piedimonte Matese (CE), il giorno 27/07/1969, cittadinanza Italiana, residente in Via G. Oberdan 28, Alvignano (CE), codice fiscale MRRSVT69L27G596Y



che convergono e stipulano quanto segue:

1. È costituita l'associazione denominata MATESE MOTOR Ente del Terzo Settore. L'utilizzo dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. L'Associazione ha sede in ALVIGNANO in Via OBERDAN 28 e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.
3. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, lettera:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione si propone di offrire alla collettività opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa; organizzare eventi culturali, manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, mostre, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni; organizzare, o fornire tramite altri enti, corsi di istruzione, corsi di formazione e corsi didattico-laboratoriali; organizzare gite ed escursioni turistiche per aiutare gli associati a trascorre insieme il tempo libero.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo amministrativo.

4. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di 100,00 €.
5. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
6. I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori:
 - Salvatore Marra, nato a Piedimonte Matese (CE), il giorno 27/07/1969, cittadinanza italiana, residente in Via G. Oberdan 28, Alvignano (CE), codice fiscale MRRSVT69L27G596Y
 - Marianna Zullo, nato a Piedimonte Matese (CE), il giorno 27/05/1970, cittadinanza Italiana, residente in Via G. Oberdan 28, Alvignano (CE), codice fiscale ZLLMNN70E67G596T
 - Felice MARRA, nato a Piedimonte Matese (CE), il giorno 31/08/1996, cittadinanza Italiana, residente in Via G. Oberdan 28, Alvignano (CE), codice fiscale MRRFLC96M31G596P

In qualità di presidente viene nominato/a il Signore/la Signora Felice MARRA

7. Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2021. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni

8. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

9. Lo statuto allegato è parte integrante del presente atto.

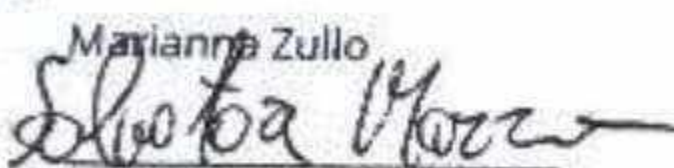
Letto firmato e sottoscritto

Firme dei costituenti

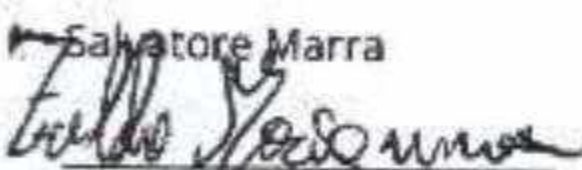
Felice MARRA



Marianna Zullo



Salvatore Marra



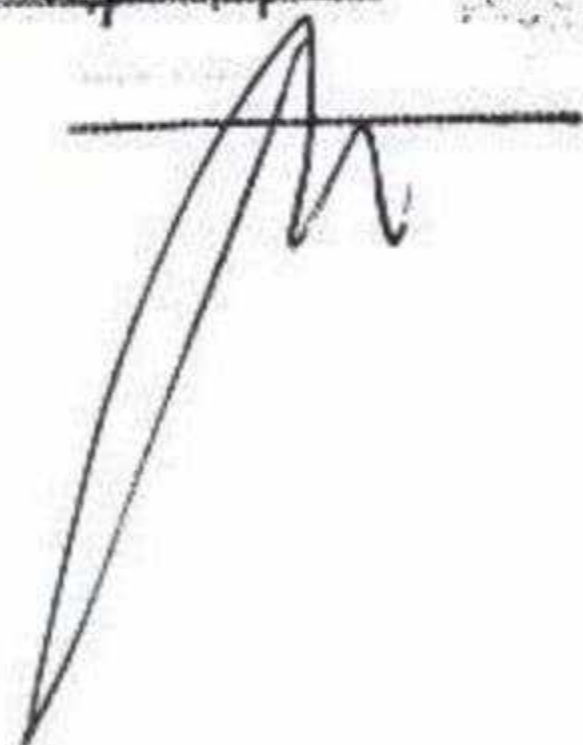
Agenzia Provinciale di Caserta
Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il I originale

dell'atto registrato al n. 3143

Versati diritti per € 200,00

Caserta, 03/11/2021



1. Denominazione

È costituita l'associazione denominata: MATESE MOTOR "Ente del Terzo Settore" (di seguito l'Associazione). L'utilizzo dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di ALVIGNANO e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

4. Scopo e attività dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, lettera:

- di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- di organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione si propone di offrire alla collettività opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa; organizzare eventi culturali, manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, mostre, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni; organizzare, o fornire tramite altri enti, corsi di istruzione, corsi di formazione e corsi didattico-laboratoriali; organizzare gite ed escursioni turistiche per aiutare gli associati a trascorre insieme il tempo libero.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo amministrativo.

5. Ammissione, diritti e doveri degli associati

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo che delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con

associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amministrativo.

Gli associati hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'organo amministrativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- assemblea degli associati;
- organo amministrativo (consiglio direttivo);
- presidente;
- organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- collegio dei probiviri, se nominato.

7. Elezioni alle cariche associative

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

8. Assemblea degli associati

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9. Funzionamento dell'assemblea degli associati

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10. Organo amministrativo (consiglio direttivo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- redigere e approvare il regolamento interno dell'Associazione;
- determinare la quota associativa annuale;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associazione nel Comune in cui è situata.

L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza dell'organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

L'organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. Composizione dell'organo amministrativo

L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un massimo 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

L'organo amministrativo dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i membri dell'organo amministrativo possono essere rieletti.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'organo amministrativo convoca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione.

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

12. Compiti del presidente e del vicepresidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo.

13. Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera **determinazione**, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di **soggetti** di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di **soggetti** di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia **obbligatoria** o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un **soggetto** incaricato.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico di membro dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

14. Collegio dei probiviri

L'assemblea può nominare il collegio dei probiviri composto da tre membri scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il collegio dei probiviri è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio dei probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.

L'incarico di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

15. Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16. Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

17. Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

18. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

20. Esercizio sociale e bilancio

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'organo amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

21. Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

22. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

TOTALE IMPORTI VERSATI: A DEBITO 200,00 A CREDITO 0,00 SALDO +200,00

CODICE IUD: P360811602402121

0153609

Mod.

Entrate

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE

93124050613

barre in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale

~~PARRA~~

nome

~~FETTES~~

data di nascita

31 08 1996

sex M o F

comune (o Stato estero) di nascita

ACVIGNANO

prov.

CE

DOMICILIO FISCALE

ACVIGNANO

prov. via e numero civico

CE G. OBERIAN

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

1550

200,00

TOTALE A

200,00B

+/- SALDO (A-B)

200,00

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

D

+/- SALDO (C-D)

codice regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

F

+/- SALDO (E-F)

codice ente/
codice comune

simbolo:
Rov. variaz. Acc. Saldo
numero
invariabili

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

H

+/- SALDO (G-H)

INAIL

codice sede

codice ditta

c.c.

numero
di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE I

L

+/- SALDO (I-L)

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

N

+/- SALDO (M-N)

EURO + 200,00

[Signature]

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AGENZIA

CAB/SPORTELLI

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

bancario/postale

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB


REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **MRRFLC96M31G596P** **Sesso** **M**

Cognome **MARRA**
Nome **FELICE**

Data di scadenza **12/02/2027** **Luogo di nascita** **PIEDIMONTE MATESE**
Provincia **CE** **Data di nascita** **31/08/1996**





TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




1 **MARRA**
2 **FELICE** **5** **31/08/1996**
6 **MRRFLC96M31G596P** **SSN-MIN SALUTE - 500001**
8 **80380001500327375223** **9** **12/02/2027**

Cognome **MARRA**

Nome **FELICE**

nato il **31/08/1996**

(atto n. **644** P. I. **A6** 1996)

a **PIEDIMONTE MATESE (CE)**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **ALVIGNANO**

Via **SUGLIELMO OBERDAN N. 28**

Stato civile **CELIBE**

Professione **STUDENTE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. **1.80**

Capelli **BIONDI**

Occhi **CELESTI**

Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Felice Marra*

ALVIGNANO li **10/09/2015**

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott. Francesco NOVELLO)

Novello

REPUBLICCA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale: CNTGPP01C08G596V Sesso: M

Cognome: CUNTI
Nome: GIUSEPPE

Data di scadenza: 24/09/2025

Luogo di nascita: PIEDIMONTE MATESE
Provincia: CE
Data di nascita: 08/03/2001

REGIONE CAMPANIA

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. CUNTI
2. GIUSEPPE
3. 08/03/01 PIEDIMONTE MATESE (CE)
4a. 15/05/2019 4c. MC-CE
4b. 08/03/2030
5. CE5722908E
7. *Giuseppe*

9. AM A1 B

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

CUNTI
GIUSEPPE
08/03/2001
CNTGPP01C08G596V SSN-MIN SALUTE - 500001
80380001500312698266 24/09/2025

13.

9.	10.	11.	12.
AM	04/02/18	08/03/30	
A1	23/06/18	08/03/30	
A2			
A			
B1			
B	15/05/19	08/03/30	
C1			
C			
D1			
D			
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			

12. 71 CE5704098E AI 1038998

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data del rilascio
4b. Data di scadenza 4c. Provincia da 5. Numero della patente
10. Valida dal 11. Valida fino al 12. Copia

Cognome **LANDOLFI**
Nome **LUIGI**
nato il **04/11/1952**
(atto n. **85** P. **I** A **1952**)
a **CAIAZZO (CE)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **CAIAZZO**
Via **CAFARI-SANTA CATERINA N. 8**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **PENSIONATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **m. 1.70**

Capelli **BRIZZOLATI**

Occhi **VERDI**

Segni particolari **=====**



Firma del titolare *Landolfi Luigi*
CAIAZZO li **07/03/2016**

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO
Tommaso Segura
dott. Tommaso SEGURA



Scade il 04/11/2026

Diritti segr. 0,26
c.i. 5,35

AX5456488

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CAIAZZO

CARTA D'IDENTITA'

N° AX5456488

DI

LANDOLEI LUIGI



REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI





Codice Fiscale **LNDLGU52S04B362V** Sesso **M**

Cognome **LANDOLFI**

Nome **LUIGI**

Luogo di nascita **CATAZZO**

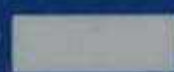
Data di scadenza **17/11/2026** Provincia **CE**

Data di nascita **04/11/1952**

Dati sanitari regionali



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

LANDOLFI

4 Nome

LUIGI

5 Data di nascita

04/11/1952

6 Numero identificazione personale

LNDLGU52S04B362V

7 Numero identificazione dell'istituzione

SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

80380001500324085098

9 Scadenza

17/11/2026

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. **MARRA**
 2. **SALVATORE**
 3. **27/07/69** **PIEDIMONTE MATESE (CE)**
 4a. **27/11/2020** 4c. **MIT-UCO**
 4b. **26/11/2025**
 5. **U18W47179N**
 7.

Marra Salvatore

9. **A B C BE CE**

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **MRRSVT69L27G596Y** **Sesso** **M**

Cognome **MARRA**
Nome **SALVATORE**

Luogo di nascita **PIEDIMONTE D'ALIFE**
Provincia **CE**

Data di scadenza **30/11/2023**
Data di nascita **27/07/1969**

Dati sanitari regionali

13.

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A	30/10/87	26/11/25	12
B1	30/10/87	26/11/25	
B	30/10/87	26/11/25	
C1	18/04/90	26/11/25	95(18/05/23)
C	18/04/90	26/11/25	95(18/05/23)
D1			
D			
BE	18/04/90	26/11/25	
C1E	18/04/90	26/11/25	95(18/05/23)
CE	18/04/90	26/11/25	95(18/05/23)
D1E			
DE			

12. 7. CE5703885S

AL 2599218

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

MARRA
SALVATORE **27/07/1969**
MRRSVT69L27G596Y **SSN-MIN SALUTE - 500001**
80380001500179800682 **30/11/2023**

**REPUBBLICA ITALIANA**
MINISTERO DELL'INTERNO

CA50193CQ

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
ALVIGNANO



COGNOME / SURNAME
LANDOLFI
NOME / NAME
OLINDO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
CASERTA (CE) 13.12.2000

SESSO	STATURA
M	170

EMISSIONE / ISSUING
12.11.2010
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE




CITTAÐINANZA
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
13.12.2023
030159

AC 2019
TS
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI




 **Codice Fiscale** **LNDLND00T13B963M** **Sesso** **M**

Cognome **LANDOLFI**
Nome **OLINDO**

Data di scadenza **28/05/2025** **Luogo di nascita** **CASERTA**
Provincia **CE**

Data di nascita **13/12/2000**

Dati sanitari regionali

REGIONE CAMPANIA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

LANDOLFI

4 Nome

OLINDO

5 Data di nascita

13/12/2000

6 Numero identificazione personale

7 Numero identificazione dell'istituzione

LNDLND00T13B903M SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

9 Scadenza

80380001500307915097

28/05/2025

Cognome.....LANDOLFI.....
Nome.....PAOLO.....
nato il.....08/05/1999.....
(atto n.....13.....IS.....A.....1999)
a.....CASERTA (CE).....)
Cittadinanza.....ITALIANA.....
Residenza.....ALVIGNANO.....
Via.....CORSO UMBERTO I N. 271.....
Stato civile.....CELIBE.....
Professione.....STUDENTE.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.....m.....1,65.....
Capelli.....CASTANI.....
Occhi.....CASTANI.....
Segni particolari.....NESSUNO.....



Firma del titolare

ALVIGNANO

06/02/2018

Impronta del dito
indice sinistro

IL FUNZIONARIO INCARICATO





Scade il 08/05/2028

Diritti segr. 0,00
c.i. 5,16

AY 8851921

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
ALVIGNANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AY 8851921

DI

LANDOLFI PAOLO

TS

ID 2019

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBLICA ITALIANA

TESSERA SANITARIA

CARTA REGIONALE DEI SERVIZI





Codice Fiscale

LNDPLA99E08B963G

Sesso

M

Cognome

LANDOLFI

Nome

PAOLO

Data di scadenza

26/06/2026

Luogo di nascita

CASERTA

Provincia

CE

Data di nascita

08/05/1999

Dati sanitari regionali



REGIONE CAMPANIA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome	LANDOLFI		
4 Nome	PAOLO	5 Data di nascita	08/05/1999
6 Numero di identificazione personale	LNDPLA99E08B963G	7 Numero di identificazione dell'istituzione	SSN-MIN SALUTE - 500001
8 Numero di identificazione della tessera	80380001500321138676	9 Scadenza	26/06/2026

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale ZLLMNN70E67G596T **Sesso** F

Cognome ZULLO
Nome MARIANNA

Data di scadenza 29/12/2026 **Provincia** CE

Luogo di nascita PIEDIMONTE D'ALIFE
Data di nascita 27/05/1970

Logo sanitario regionale

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. ZULLO
2. MARIANNA
3. 27/05/70 PIEDIMONTE MATESE (CE)
4a. 26/11/2018 4c. MIT-UCO
4b. 27/05/2029
5. U13H44569S
7.

9. AM B

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

ZULLO
MARIANNA 27/05/1970

ZLLMNN70E67G596T SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001500326081897 29/12/2026

13.

9.	10.	11.	12.
AM	19/01/13	27/05/29	
A1			
A2			
A			
B1			
B	13/10/68	27/05/29	
C1			
C			
D1			
D			
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			

12. 71 GE2318407N AH 7819396

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data del rilascio
4b. Data di scadenza 4c. Piacenza da 5. Numero della patente
10. Validità dal 11. Validità fino al 12. Corrispondenza